

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 46

Adunanza 13 novembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PIOSSASCO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERA C.C. N. 64 DEL 27.09.2002 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1545 - 245238/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore GIOVANNI OLIVA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Piossasco risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 91 - 24439 del 04/11/1988 e di successive Varianti strutturali, approvate con deliberazioni G.R. n. 56 - 19543 del 21/01/1992, n. 75 - 21718 del 28/12/1992, n. 7 - 29381 del 21/02/2000;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 60 e 61 del 25/07/2000, n. 95 del 29/11/2000, tre Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 35 del 29/05/2002, una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 64 del 27/09/2002, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

- ha trasmesso alla Provincia, in data 9/10/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Piovasasco sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 15.543 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 4.010 ettari, dei quali 2.589 in territorio di pianura e la restante parte in territorio di montagna; 1.174 ettari sono classificati nella II<sup>a</sup> Classe della capacità d'uso dei suoli, che costituisce il 45% del territorio di pianura.  
È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.211 ettari, che costituisce il 30% circa dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Pinerolo, Sub-ambito "*Area Volvera*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalla ex S.S. n. 589 (ora di competenza provinciale) e dalle Strade Provinciali n. 6, 141 e 193;
  - il P.T.C. prevede lo studio per la variante alla ex S.S. n. 589 ed il potenziamento della S.P. n. 141;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dal Torrente Chisola e dal Sangonetto di Piovasasco, i cui corsi sono compresi nell'allegato all'art. 20 del Piano Territoriale Regionale;
  - è altresì interessato dall'acqua pubblica del Tori;
  - nell'area compresa tra il torrente Lemina ed il Chisola, interessata dall'evento alluvionale dell'1 e 2 settembre 2002, la Provincia ha avviato un programma di lavoro per lo studio della rete idrica dei deflussi superficiali;
- tutela ambientale:
  - Parco Provinciale proposto del "*Monte San Giorgio*", che si estende su di una superficie di 377 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegare agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Piovasasco, con la deliberazione testè citata, propone l'introduzione di una modifica normativa al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, con la quale intende recepire quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi convocata ai sensi del D.P.R. 20/10/1998 n. 447, ai fini del rilascio di autorizzazione all'esercizio di un'attività di autodemolizione, già insediata nel territorio comunale, in area classificata agricola.

La Variante Parziale consiste pertanto nell'integrazione all'art. 25.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del seguente 3<sup>a</sup> comma:

*<< le autorizzazioni temporanee eventualmente già rilasciate possono essere rinnovate per un periodo massimo di dieci anni, subordinatamente all'impegno scritto, da parte del soggetto interessato, a ricollocarsi, in area con destinazione urbanistica compatibile con l'attività svolta, non appena se ne verifichi la disponibilità e comunque non oltre il suddetto termine di dieci anni>>;*

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 64/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 17/10/2002;

dato atto che non vengono proposte delle osservazioni;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Piossasco, adottata con deliberazione C.C. n. 64 del 27/09/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Piossasco la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso